

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

PROVINCIA DI AGRIGENTO

ORDINANZA

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza
hanno efficacia esclusivamente dal 20.06.2022 al 28.06.2022.

Ordinanza n. 23

del 24/06/2022

OGGETTO: Divieto di vendita di alcolici e/o superalcolici a tutti gli esercizi commerciali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a posto fisso ed ambulanti che esercitano l'attività nelle aree urbane interessate dalla manifestazione ; divieto di somministrazione di qualsiasi bevanda in bottiglie e/o lattine, nonché divieto dell'ingresso del c.d. spray al peperoncino nell'aree ove avranno luogo gli eventi;

IL SINDACO

PREMESSO:

Vista l'ordinanza della Questura di Agrigento N. 347/OP/AG/2022 CAT A4/GAB/2022 con la quale viene disposto che, in relazione ai festeggiamenti in onore di Gesù Nazareno Giugno 2022, il Sindaco dovrà emettere ordinanza di divieto di vendita di alcolici e/o superalcolici a tutti gli esercizi commerciali, agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a posto fisso ed ambulanti che esercitano l'attività nelle aree urbane interessate dalla manifestazione e divieto di somministrazione di qualsiasi bevanda in bottiglie e/o lattine, nonché divieto dell'ingresso del c.d. spray al peperoncino nell'aree ove avranno luogo gli eventi;

VISTI il D.L. 23.05.2008, n. 92 coordinato con la legge di conversione 24.07.2008 n.125 recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";

Visto l'art.6 della predetta legge "modifica del T.U. di cui al D.lgs. 267/2000 in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale che ha modificato fra l'altro l'art.54 del T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il D.M. di attuazione del comma 4 del citato art.54, come modificato dal D.L. 92/2008 conv. con L. 125/2008, il quale disciplina le modalità di intervento del Sindaco nelle materie della "sicurezza urbana e della incolumità pubblica", definendo gli stessi, rispettivamente un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale, nonché l'integrità fisica delle persone;

Visto il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; la legge 190/2012,
VISTI gli artt. 650 e 659 del Codice Penale;

